



CITTA' DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

Provincia di Teramo

CAPITOLATO DISCIPLINANTE LA CONCESSIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE AVENTE RILEVANZA ECONOMICA DENOMINATO "PALAZZETTO DELLO SPORT - PALAMAGGETTI"

ART. 1 - STAZIONE APPALTANTE

Comune di Roseto degli Abruzzi con sede legale in P.zza della Repubblica n.1

ART. 2 - OGGETTO E DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione consiste nella gestione dell'impianto sportivo avente rilevanza economica –Palazzetto dello sport - Palamaggetti- per lo svolgimento degli incontri di campionato di Basket, di partite amichevoli, ed altre manifestazioni a cui partecipi la concessionaria, o dalla stessa Amministrazione o promosse in collaborazione con terzi, nonché gli allenamenti degli atleti;

L'impianto è composto da: al piano terra – campo da gioco regolamentare, spogliatori lato ovest, servizi per il pubblico nei quattro angoli, palestra allenamenti con spogliatoio ed infermeria sul lato est, uffici vari e sala stampa sul lato sud, appartamento custode e ripostigli vari sul lato nord; al primo piano gradinate per 4000 posti a sedere regolarmente autorizzati dalla commissione di Vigilanza e regolare CPI in corso di validità servizi igienici agli angoli delle scalinate e locali vari delle sottogradinate, il tutto come meglio individuato nella planimetria allegata al presente capitolato

La concessione avrà una durata di anni dieci (5) a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione che verrà stipulata tra le parti a seguito dell'aggiudicazione della Concessione. Per la stessa non è previsto il tacito rinnovo e l'istanza di rinnovo deve essere presentata almeno novanta giorni prima della scadenza della presente, senza che ciò comporti alcun vincolo per il Comune.

Con l'affidatario della concessione del "Pala Maggetti" verrà stipulata convenzione regolante i rapporti tra le parti che dovrà prevedere i contenuti minimi previsti all'art.15 del regolamento di cui alla delibera di consiglio Comunale n. 121/2017 comma 6), oltre a quanto stabilito nel presente Capitolato

Ai sensi dell'art. 17 co. 3 del Regolamento comunale sopra richiamato è ammesso l'adeguamento della durata della concessione fino ad un massimo di anni quindici (15) qualora l'offerta (e la conseguente convenzione) sia corredata da un progetto pluriennale di massima delle manutenzioni straordinarie e degli interventi migliorativi dell'impianto da realizzarsi direttamente dal concessionario, con oneri a suo carico. La durata viene stabilita sulla base del Piano economico finanziario trasmesso a supporto della proposta progettuale presentato in sede di offerta tecnica.

ART. 3 - CONSEGNA DELL'IMMOBILE E AUTORIZZAZIONE ALL'USO

A seguito della sottoscrizione della convenzione si provvederà a consegnare l'impianto in oggetto mediante apposito verbale corredato dallo stato di consistenza dello stesso. L'uso dell'impianto sarà autorizzato direttamente con la sottoscrizione della convenzione. Il concessionario sarà obbligato a richiedere ed ottenere tutte le autorizzazioni previste dalle normative vigenti relative alla sicurezza e

all'ordine pubblico rispondendo in ogni caso totalmente per qualsiasi conseguenza dannosa provocata da fatti e comportamenti dei propri soci, del proprio personale e del pubblico frequentante l'impianto.

ART. 4 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Durante il periodo di concessione il concessionario:

- è tenuto a sostenere tutte le spese relative ai consumi di acqua, energia elettrica, gas; a tal fine il concessionario dovrà richiedere la voltura entro 30 gg. dalla sottoscrizione della convenzione pena la revoca della concessione e di darne comunicazione al Comune;
- è tenuto a provvedere alla manutenzione ordinaria dell'impianto a propria cura e spese, intendendo per esse la normale funzionalità e il buon stato di conservazione degli impianti, delle attrezzature sportive e di arredo, delle aree di diretto utilizzo e di pertinenza previa segnalazione al Comune e nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti;
- è tenuto alla manutenzione del campo da gioco in parquet (pulizia, lucidatura, ecc.) e degli spazi di attività anche al termine della stagione sportiva;
- dovrà garantire la pulizia di tutti gli spazi interni ed esterni costituenti la pertinenza dell'Impianto;
- dovrà garantire l'apertura, la chiusura e la custodia dell'impianto anche nei periodi non interessati dal calendario delle attività;
- dovrà garantire l'apertura, anche domenicale, in caso di manifestazioni promosse o patrocinate dall'Amministrazione comunale concordando preventivamente le modalità relative;
- dovrà garantire l'accesso alla struttura nel rispetto delle tariffe stabilite con appositi atti deliberativi dell'Amministrazione comunale

ART. 5 - INTERVENTI A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico del Comune di Roseto degli Abruzzi gli interventi non ricompresi nella manutenzione ordinaria (manutenzione straordinaria, ristrutturazione, nuova costruzione, ecc..) nell'ambito dell'impianto sportivo in oggetto intendendo per essi gli interventi classificati tali dalla normativa vigente. Il Comune si riserva la facoltà di eseguire tali interventi con imprese esterne o con proprio personale avendo cura di promuovere il coordinamento con il concessionario per eliminare eventuali rischi dovuti all'interferenza così come previsto dal D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. È fatta salva la possibilità di realizzare gli interventi medesimi da parte del concessionario nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo articolo.

ART.6 - ULTERIORI INTERVENTI

Nessuna modifica potrà essere apportata al bene concesso senza il consenso scritto del Comune, fatta eccezione per gli interventi proposti in sede di offerta e approvati dall'amministrazione comunale. Il Concessionario avrà la possibilità di realizzare nuovi interventi o modificare gli immobili esistenti, ivi compresi interventi di manutenzione straordinaria, previo ottenimento di parere favorevole del Comune, tramite apposita delibera della Giunta Comunale e nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. In tal caso il Comune può disporre di partecipare alla spesa occorrente nel modo e nella misura che saranno ritenuti più opportuni in relazione alle finalità perseguite e alle disponibilità di bilancio, dando comunque priorità agli interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo; è ammissibile la detrazione della relativa spesa dal canone annuale di cui al successivo art. 12). In caso di inosservanza delle disposizioni di cui sopra il Comune può, alla scadenza contrattuale richiedere il ripristino allo stato originario risultante dal verbale di consegna o provvedere all'eventuale adeguamento normativo con spese a carico del concessionario.

Il concessionario previa comunicazione all'Amministrazione Comunale potrà a proprie spese incrementare la dotazione di attrezzature sportive mobili al fine di migliorare la funzionalità dell'impianto, senza nulla a pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute. Alla scadenza della concessione le predette attrezzature potranno essere rimosse e rimarranno di proprietà del

concessionario salvo diversa pattuizione.

ART. 7 - RAPPORTI AMMINISTRATIVI

I rapporti amministrativi e di servizio tra il concessionario e il Comune di svolgeranno attraverso il Settore Tecnico nel rispetto della convenzione che si andrà a stipulare e delle disposizioni in materia. Il concessionario è tenuto ad informare il Comune sulle iniziative sportive, sociali e promozionali che attuerà presso l'immobile al fine di dare evidenza esterna al ruolo ed al patrocinio del Comune. L'Amministrazione comunale verifica annualmente lo stato dell'impianto in concessione. A tale scopo il Concessionario è tenuto ad inviare al Comune, entro il mese di giugno di ogni anno, rendiconto approvato e bilancio preventivo, relazione sulle attività svolte e su quelle programmate

ART. 8 - SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO E PERSONALE ADDETTO

Il concessionario dovrà conoscere i rischi specifici dell'ambiente in cui andrà ad operare per effetto del Capitolato e di esonerare a tale proposito il Comune da qualsiasi responsabilità al riguardo assumendo a proprio carico le misure di prevenzione e protezione dei rischi e dagli incidenti ed impegnarsi a comunicare per iscritto l'esistenza di eventuali interferenze che comportino la necessità di cooperazione e di coordinamento. Tutte le competenze dovute per legge al personale addetto al servizio sono corrisposte interamente dal soggetto aggiudicatario. Il Comune di Roseto si ritiene sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità nei suoi confronti. Altresì, tutti gli obblighi assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico del concessionario che ne è il solo responsabile. Restano inoltre a carico del concessionario tutte le spese inerenti all'applicazione dei protocolli di sicurezza connessi alle emergenze sanitarie, ivi compresa l'emergenza epidemiologica da COVID-19

ART. 9 – SUBAPPALTO, RECESSO, REVOCA, RISOLUZIONE

Le parti hanno facoltà di recedere dal presente atto prima della scadenza dandone comunicazione, tramite raccomandata A/R, con almeno 90 (novanta) giorni di anticipo. Il Comune può revocare in qualsiasi momento, con preavviso di norma di almeno sei mesi, la presente concessione qualora intervengano necessità di interesse pubblico o comunque necessità prevalenti dell'Amministrazione comunale, senza che l'Associazione possa avanzare pretese di compensi, indennizzi, risarcimenti o altro.

Il subappalto dell'affidamento in oggetto è vietato. Il Comune con propri incaricati vigilerà sull'osservanza della concessione e qualora rilevi inadempienze o inosservanza degli obblighi dovuti dall'assegnazione d'uso l'Amministrazione si riserva di agire direttamente tramite:

- revoca dell'assegnazione d'uso in caso di reiterata inosservanza o inadempimenti di obblighi, divieti, prescrizioni, limitazioni e disposizioni stabilite per l'uso dell'impianto;
- azione risarcitoria per danni arrecati all'impianto;
- revoca dell'assegnazione d'uso in caso di mancato o ritardato pagamento della tariffa dovuta ovvero in caso di mancato o parziale risarcimento di danni di cui si sia reso responsabile l'assegnatario;

In caso di revoca dell'assegnazione d'uso è esclusa la possibilità per l'assegnatario di richiedere indennizzi di qualunque genere neppure sotto il profilo del rimborso delle spese. Le situazioni di inosservanza o inadempimento degli obblighi derivanti dall'assegnazione d'uso dovranno essere accertate in contraddittorio fra il concessionario ed i referenti dell'Amministrazione stessa.

E' previsto inoltre il recesso, la revoca, la risoluzione nei casi specificatamente previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

ART. 10 - RISERVA DEGLI IMMOBILI

Il Comune si riserva la disponibilità gratuita degli immobili in occasione di particolari manifestazioni, in considerazione delle specifiche finalità di interesse pubblico, le cui date saranno comunicate di volta in volta al soggetto gestore con congruo anticipo, tenendo possibilmente conto dei calendari di utilizzo

del concessionario.

ART. 11 - RESTITUZIONE DEGLI IMMOBILI

Alla fine del contratto gli immobili e le aree concesse, ivi compreso i nuovi interventi eseguiti a carico del Concessionario, saranno restituiti al Comune il quale riacquisirà la libera disponibilità del bene. La restituzione dovrà risultare da apposito verbale corredato dallo stato di consistenza dei medesimi. Contestualmente il Comune procederà ad accertare, tramite gli organi tecnici comunali, eventuali danni patrimoniali e ad addebitare al Concessionario gli oneri conseguenti. Sarà facoltà dell'Organo di governo comunale riconoscere all'assegnatario una somma, comunque non superiore al costo di costruzione del bene effettivamente sostenuto e documentato, detratto delle relative quote di ammortamento.

ART. 12 – CORRISPETTIVI

L'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di partecipare alle spese di gestione con importi da definirsi annualmente con appositi atti deliberativi in base alle disponibilità di bilancio ed in base alle spese riportate nel prospetto inserito nella D.C.C. n. 120 del 30.12.2017. Al fine di favorire l'avviamento della concessione è prevista la partecipazione alle spese di conduzione per i primi 5 (cinque) anni con una somma minima di € 25.000,00 (euro venticinquemila/00) annui, qualora necessario per garantire la sostenibilità economico finanziaria della concessione sulla base del Piano economico finanziario presentato in sede di offerta e sulla base dei rendiconti di cui al precedente art. 7. Sono fatte salve le disposizioni di cui ai precedenti articoli. Il concessionario dovrà assumersi tutti gli obblighi fissati nel presente capitolato, compreso quello di corrispondere al Comune in due rate uguali semestrali al Comune l'importo annuale del canone aggiudicato e risultante dall'assegnazione. Il canone minimo è fissato in € 25.170,00 (euro venticinquemilacentosettanta/00). **Al fine di favorire la ripresa dell'attività sportiva a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 il canone annuale non è dovuto per i primi 2 (due) anni del periodo di concessione.**

ART. 13 – GARANZIE

Il concessionario dovrà garantire il Comune a tutela dei danni agli immobili oggetto di concessione. Il concessionario assume a suo totale carico ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone o cose in dipendenza dell'uso degli immobili. È tenuta inoltre a garantire la custodia degli immobili medesimi. Il concessionario dovrà stipulare apposite polizze fidejussorie per R.C. dei danni alle persone e cose provocati durante la gestione, il cui massimale non deve risultare inferiore ad € 2.500.000,00. Per quanto non coperto dalle suddette polizze il concessionario sarà unico responsabile manlevando l'Amministrazione da ogni responsabilità conseguente la gestione dell'impianto e le attività nello stesso esercitate dal concessionario o da terzi. Il concessionario è tenuto ad identificare i richiedenti l'uso dell'impianto ed a richiedere eventuali polizze assicurative alle società, gruppi, associazioni sportive che accedono ed utilizzano l'impianto.

ART. 14 – GESTIONE ATTIVITA' CONNESSE

È ammissibile nel rispetto delle disposizioni vigenti, l'installazione temporanea, all'interno degli impianti, di pannelli pubblicitari, purché amovibili, con l'obbligo della rimozione delle stesse su richiesta del Comune e nel rispetto del decoro e del buon costume che l'area richiede. Al titolare della concessione spetterà in forma diretta o tramite soggetti terzi la gestione degli spazi per messaggi pubblicitari e/o la gestione delle eventuali attività di ristoro, distribuzione automatica di alimenti, bevande e articoli sportivi ed altre attività economiche collaterali collegate all'attività sportiva ed esercitabili, previa autorizzazione, nell'impianto i cui proventi dovranno risultare dal bilancio di gestione. Tale gestione in forma indiretta tramite terzi dovrà essere formalizzata da apposito contratto e il canone previsto e ogni altra somma corrisposta da terzi al concessionario dovranno risultare nel

bilancio di gestione.

ART. 15 - VALORE DELLA CONCESSIONE

Ai fini di quanto previsto dall'art.167 del D.Lgs.n.50/2016 il valore complessivo presunto della concessione per l'intera durata è pari ad € 377.550,00 oltre IVA, pari ad un valore annuo di € 25.170,00 oltre IVA. Il valore è stato determinato in base alle entrate riportate nel prospetto inserito nella D.C.C. n. 120 del 30.12.2017

ART. 16 - PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Si procederà all'aggiudicazione in regime di concessione di servizi ai sensi dell'art. 164 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 a mezzo di procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D.lgs.n.50/2016 con il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 comma 3 del predetto decreto sulla base delle condizioni economiche più convenienti per l'Amministrazione e della qualità complessiva del progetto di gestione e di sviluppo dell'impianto;

ART. 17 - SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE

Sono ammessi alla gara le società sportive professionistiche oltre che quelle dilettantistiche in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della LR. n.27/2012 e del "Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali" e precisamente:

- Associazioni o Società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive o agli Enti di promozione sportiva riconosciute dal Coni, iscritte al registro nazionale Coni;
 - discipline sportive associate;
 - consorzi, gruppi e associazioni tra i soggetti di cui alle lett. a) e b) in particolare per la gestione dei complessi sportivi,
- oltre agli operatori economici previsti dall'art.45 del D.lgs. n. 50/2016 che abbiano finalità nei propri statuti attività di aggregazione e pratica sportiva giovanile.

Non è ammessa la partecipazione alla gara agli operatori economici concorrenti ai sensi dell'art. 48 comma 7 primo periodo del D.lgs. n. 50/2016 che partecipano alla gara in forma individuale qualora gli stessi partecipano alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese.

ART. 18 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Non sono ammessi a partecipare soggetti per i quali sussistano cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e:

- che si trovino in una situazione accertata di grave morosità nei confronti del Comune di Roseto degli Abruzzi;
- i cui responsabili abbiano subito condanne passate in giudicato per reati contro le persone e i minori, in particolare per reati contro la Pubblica Amministrazione o per reati che investono i profili dell'etica sportiva;
- che si siano resi responsabili, nel corso dell'esecuzione di servizi di gestione di impianti sportivi comunali nei due anni precedenti la selezione di inadempimenti di obblighi di carattere contrattuale assicurativo, previdenziale o antinfortunistico nei confronti degli eventuali dipendenti, ovvero di altri obblighi previsti dalle norme vigenti nei confronti di collaboratori volontari, ovvero, infine, di obblighi di natura tributaria.

I soggetti partecipanti alla gara devono possedere all'atto di presentazione della domanda e a pena di inammissibilità della stessa, i seguenti requisiti soggettivi:

1. avere la residenza o, qualora si tratti di società, sede legale, in un paese dell'Unione Europea;
2. non essere temporaneamente interdetto dalla presentazione di offerte in pubblici appalti a causa di false dichiarazioni;

3. di avere esperienza nell'ambito delle attività sportive a livello provinciale, regionale o nazionale;
4. non avere in corso procedure di liquidazione amministrativa, di fallimento, aperte in virtù di sentenze o di decreti nel quinquennio anteriore alla data della gara;
5. aver gestito nel triennio precedente la data di pubblicazione del presente Capitolato un impianto sportivo;
6. non avere in gestione altri impianti, anche privi di rilevanza economica, del Comune di Roseto degli Abruzzi;
7. non avere riportato condanne penali, né l'applicazione di una pena, su concorde richiesta delle parti, per un reato incompatibile con l'assunzione del servizio di cui al presente bando.;
8. di disporre della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

***Requisiti speciali di partecipazione:**

- affiliazioni da almeno 5 anni a federazioni sportive italiane riconosciute dal CONI, per attività compatibili con la struttura oggetto della concessione.

***Requisiti tecnico-professionali:**

- praticare una o più discipline sportive fattibili nell'impianto da concedere ovvero ad avere interesse ad utilizzare l'impianto per le proprie attività sportive (requisito attestabile tramite presentazione del certificato di iscrizione/certificato di affiliazione per l'anno 2018/2019 per la disciplina principale praticabile nell'impianto alla relativa federazione o ad un relativo ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni);
- perseguire finalità di formazione sportiva (requisito attestabile tramite presentazione dello Statuto o atto costitutivo);
- possesso delle capacità operative in termini di risorse umane, strumentali, finanziarie ed organizzative sufficienti a garantire la regolare ed efficace esecuzione dei servizi di gestione dell'impianto (requisito attestabile tramite dichiarazione sottoscritta dal concorrente);
- non essere incorso nella risoluzione di un precedente rapporto contrattuale inerente la gestione di un impianto sportivo comunale per gravi inadempimenti contrattuali, (requisito attestabile tramite dichiarazione sottoscritta dal concorrente);

Ai sensi dell'art.89 del D.lgs. n.50/2016 (Avvalimento) i concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere tecnico organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione di un altro soggetto; in tal caso dovranno presentare in sede di gara tutta la documentazione prevista dalla norma sopra richiamata.

ART. 19 - AGGIUDICAZIONE E CRITERI DI SELEZIONE

L'aggiudicazione avverrà sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con l'assegnazione dei punteggi e l'applicazione dei criteri di seguito specificati.

La selezione della migliore offerta sarà effettuata sulla base della valutazione da parte della Commissione appositamente nominata che valuterà le proposte progettuali tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) Offerta tecnica-qualitativa: max 80 punti**
- b) Offerta economica: max 25 punti**

a) Criteri di valutazione dell'offerta tecnica qualitativa: max 80 punti:

- a1) Elaborazione progetto di attività sportiva, con particolare riferimento, tra l'altro, alle Scuole e alle fasce 6-18 anni con impegno ad esentare dal pagamento dell'iscrizione ragazzi segnalati dai Servizi Sociali comunali

- max. punti 40
- a2) organizzazione di un Settore giovanile affiliato a federazioni sportive italiane riconosciute dal CONI, per attività compatibili con la struttura oggetto della concessione
- max. punti 10
(Ente sportivo punti 2; Federazione Sportiva punti 8)
- a3) promozione della salute e della sicurezza degli atleti (attività e dispositivi)
- max. punti 5
- a4) programmazione di interventi di manutenzione straordinaria
- max. punti 15
- a5) interventi migliorativi e loro descrizione
- max. punti 10

b) Criteri di valutazione dell'offerta economica: max. 25 punti:

I partecipanti dovranno presentare offerte al rialzo a partire dal prezzo di cui all'art. 12 iva esclusa.

Verranno attribuiti 25 punti alla migliore offerta (quella con l'importo più alto)

Per le altre offerte il punteggio sarà attribuito secondo la formula seguente:

$$PA = (OP/OM) * 25$$

dove:

PA = PUNTEGGIO ATTRIBUITO

OP = OFFERTA PRODOTTA

OM = OFFERTA MIGLIORE

ART. 20 - INFORMATIVA PRIVACY - Art. 13 GDPR 2016/679

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 il trattamento dei dati personali forniti per il servizio in oggetto è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali nelle singole materie che disciplinano i servizi ed avverrà presso Comune di Roseto degli Abruzzi, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti pubblici che partecipano al procedimento amministrativo.

I dati potranno altresì essere comunicati o portati a conoscenza dei soggetti autorizzati al trattamento impiegati presso i singoli servizi comunali interessati dal servizio in oggetto.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento amministrativo e la loro mancata indicazione comporta, quindi, l'impossibilità di beneficiare del servizio ovvero della prestazione finale.

Titolare del trattamento è il Dott. Ing. Paolo Bracciali, Dirigente ad interim del II Settore del Comune di Roseto degli Abruzzi - Piazza della Repubblica - Roseto degli Abruzzi

E-mail: protocollo@comune.roseto.te.it

Pec: protocollogenerale@pec.comune.roseto.te.it

Il Responsabile della Protezione dei Dati - RPD/DPO è Igino Addari, Via Nazionale 39, 64026 Roseto degli Abruzzi (TE), Tel: 085/2095591, E-mail: addari@actainfo.it.

I dati personali non saranno trasferiti presso paesi terzi o a organizzazioni internazionali e saranno trattati solo per il perseguimento delle finalità del presente servizio.

Il periodo di conservazione dei dati personali è determinato secondo il criterio giuridico collegato alla validità del procedimento amministrativo di cui l'interessato è beneficiario, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

L'interessato, fatti salvi i dati conferiti obbligatoriamente e detenuti per disposizione di legge al fine di garantire il pubblico servizio, ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati ove applicabile.

L'interessato ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo.

Il Titolare del trattamento esclude di trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti. In caso si renda necessario un ulteriore trattamento saranno fornite all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.

Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali.


ART. 21 - CONTROVERSIE

Ogni questione che dovesse insorgere tra il Comune di Roseto degli Abruzzi e il concessionario relativa agli obblighi del presente bando verrà deferita all'Autorità giudiziaria competente.

ART. 22 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente atto, si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile nonché ad eventuali ulteriori norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Roseto degli Abruzzi, 16/04/2021



Il Dirigente II Settore

f.to Dott. Ing. Marco SCORRANO